

Francesco Paolo Traisci, Fiore Fontanarosa

*I diritti degli animali:  
da oggetti di consumo agroalimentare  
a soggetti giuridici con diritti propri*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'animale oggetto di proprietà: l'animale domestico e quello addomesticato – 3. L'animale oggetto di attività di allevamento e di consumo alimentare – 4. L'animale essere sensibile: la normativa penale a tutela degli animali – 5. La disciplina internazionale e sovranazionale in tema di diritti degli animali – 6. La questione animale in prospettiva comparata – 7. L'attribuzione della soggettività giuridica agli animali – 8. Dal diritto animale ai diritti degli animali – 9. Una rapida rassegna della giurisprudenza nazionale di alcuni ordinamenti in materia di soggettività giuridica degli animali – 10. Conclusioni.

1. *Premessa*

Negli ultimi decenni, il dibattuto tema culturale del rapporto tra gli esseri umani e gli animali ha acquistato crescente importanza, sia sul piano teorico, filosofico, etico ma anche giuridico, oltre che che pratico. E ciò in reazione ad una lunga tradizione filosofica occidentale che ha sempre posto una netta cesura fra l'*Homo sapiens* ed il regno animale. Dal punto di vista strettamente giuridico, la nascita della disciplina legale a protezione degli animali sembra essere il frutto di una nuova ideologia, affermatasi dapprima in Europa e nel Nuovo Continente e poi transitata in Italia, volta a sostenere l'esistenza di un dovere in capo alla specie umana di cura e protezione nei confronti delle specie non umane<sup>1</sup>.

Nell'ambito della dottrina, anche di quella giuridica, alcuni hanno intravisto una evoluzione giuridica protesa nella direzione di attribuire

\* Il progetto è frutto della riflessione di entrambi gli autori. Francesco Paolo Traisci ha curato la stesura dei paragrafi 1-4; Fiore Fontanarosa ha curato la stesura dei paragrafi 5-9; le conclusioni sono condivise.

<sup>1</sup> In generale, v. BARRAU, SCHWEITZER, *L'animal est-il un homme comme les autres?*, Malakoff, 2018.

all'animale una qualche sorta di (pur relativa) soggettività giuridica. Si parla, a tal proposito, del c.d. 'diritto animale' (o, anche, meglio, 'diritto degli animali') inteso come l'insieme di norme orientate a disciplinare i rapporti tra gli animali e l'uomo, con particolare riguardo ai doveri, ma anche ai diritti di quest'ultimo verso i primi<sup>2</sup>. L'obiettivo del presente saggio è quello di verificare se sia possibile parlare degli animali (intesi sia come categoria, sia nella singolarità di ciascuna specie) come soggetti di imputazione di fattispecie giuridiche, piuttosto che come oggetti di disciplina giuridica. Si proverà a comprendere se possa dirsi acquisita all'ordinamento giuridico, sia di quello nazionale, che di quello comunitario, una nozione di 'soggettività animale'. L'analisi dell'ordinamento dell'Unione Europea appare quanto mai opportuna, in considerazione della riscrittura anche dell'art. 13 del TFUE (operata dal Trattato di Lisbona), il quale impone agli Stati membri di tenere conto del benessere degli animali in quanto esseri senzienti; tale norma costituisce una importante presa di posizione delle istituzioni comunitarie nei riguardi della plurisecolare concezione 'materialistica' dell'animale, considerato alla stregua di una *res*. A questo punto, però, si aprono due questioni, alle quali il presente scritto intende offrire risposta. La prima concerne l'individuazione dei limiti che l'attribuzione della natura senziente dell'animale imporrebbe alla 'tradizionale' disciplina che considera quest'ultimo quale puro e semplice oggetto di proprietà. In secondo luogo, ci si chiede se e con quali modalità le indicazioni contenute nell'art. 13 del TFUE siano state recepite nei singoli modelli nazionali. In tal senso si darà conto della posizione della legislazione comunitaria, nonché di quella dei principali Paesi membri dell'Unione europea. Tale ricognizione pare necessaria al fine di introdurre il discorso sulla possibilità di attribuire una soggettività agli animali, nonché sulla individuazione dei diritti (ma anche dei doveri) che possono far capo a quest'ultimi. Pare opportuno, fin d'ora, precisare che gli spunti più innovativi nella materia *de qua* provengono, non dal legislatore, bensì dalla giurisprudenza, la cui analisi risulta dunque necessaria ove si voglia, non solo rispondere alle domande poste in premessa quanto, soprattutto, tentare di individuare le possibili traiettorie che il diritto animale, *rectius* del diritto degli animali, potrebbe seguire negli anni futuri. Il nostro discorso dovrà purtroppo rimanere a livello superficiale. Cercheremo di dare una visione di insieme sulla questione animale, annunciando i temi principali e gli estremi del dibattito su ciascuno di essi, in quanto anche solo l'approfondimento di uno di essi porterebbe il presente contributo a dimensioni che esulerebbero dagli ovvi limiti che una relazione convegnistica può avere.

---

<sup>2</sup> Sul punto v. MARGUENARD, BURGAT, LEROY, *Le droit animalier*, Paris, 2016.

## 2. *L'animale oggetto di proprietà: l'animale domestico e quello addomesticato*

Il punto di partenza è però rappresentato dal diritto agro alimentare. L'animale è da sempre alla base dell'alimentazione umana. Sin dalla preistoria l'uomo ha catturato e poi allevato animali per consumarne la carne ed altri prodotti, o sfruttarne la forza fisica o la velocità. Utilizzandoli come beni oggetto di proprietà, mobili per definizione. Si tratta di una considerazione data ormai per scontata, tanto da non essere ripresa nelle codificazioni se non marginalmente: nel Code napoleonico, ad esempio, si dava per scontato l'appartenenza degli animali al regime dei beni (sino ad una recente e molto interessante ai nostri fini novella del 2015, di cui parleremo più avanti, che ha reso esplicita quella appartenenza), distinguendo, nell'art. 522, fra animali sottoposti al regime di beni mobili e quelli sottoposti al regime degli immobili in quanto pertinenze del fondo agricolo. Allo stesso modo il nostro codice civile non esplicita questa appartenenza ma con l'art. 820 considera frutti naturali i parti degli animali, mostrando che quindi già l'animale partoriente è oggetto di proprietà, ed allo stesso modo nell'art. 2170 ne fa oggetto di contratto associativo di allevamento (chiamato soccida) in cui le due parti si associano per «ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano», laddove per accrescimento si considera tanto quello ponderale in cui l'animale quindi non viene ceduto dal soccidante al soccidario ma viene allevato dal secondo per conto del primo usando «la diligenza del buon allevatore», tanto che il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile anche se «deve rendere conto delle parti recuperabili».

Per non parlare del termine "*Chattels*" (ossia bestiame) che nel modello proprietario anglosassone viene utilizzato per designare in generale i beni mobili oggetto di diritti proprietari.

In questo senso l'animale oggetto di proprietà, ossia domestico, viene distinto da quello selvatico, tipica *res nullius*, che attraverso l'occupazione (chiamata cattura, o a volte uccisione) può diventare di proprietà ai sensi dell'art. 923 del nostro codice civile, mentre gli animali, che il nostro codice chiama mansuefatti, rimangono di proprietà del proprietario originale che può inseguirli nel fondo vicino (cosa che per il *code rural* francese si può fare per gli animali di bassa corte) ma se non li reclama entro 20 giorni dall'avvenuta conoscenza del luogo dove si trovano (30 giorni dalla dichiarazione pubblica a cura del proprietario del fondo in cui sono riparati, per il *code rural*), appartengono a chi se ne è impossessato. Specifica è sia nel nostro (art. 926 c.c.) che nel *code* (art. 564) la disciplina per piccioni,

conigli e pesci che appartengono al proprietario della struttura in cui sono riparati (quindi, rispettivamente, colombaia, conigliera e peschiera) e quella degli sciami di api (art. 924 c.c. e L. 211-9 *code*), con il diritto di inseguirli sul fondo altrui e di riprenderseli<sup>3</sup>.

### 3. *L'animale oggetto di attività di allevamento e di consumo alimentare*

In particolare, da sempre l'animale è stato oggetto di allevamento, che costituisce una delle tre attività tipiche dell'imprenditore agricolo. Ma non ogni tipologia di allevamento ha caratterizzato l'imprenditore agricolo. Tradizionalmente, infatti, solo l'allevamento di animali da latte, da lana, da carne e da lavoro era considerato attività agricola in modo più o meno uniforme nei principali sistemi giuridici continentali. La connotazione agraristica dell'attività era tradizionalmente limitata quindi a bovini, ovini, caprini, suini, ed equini da carne e da lavoro all'interno dell'azienda agricola, poi estesa anche agli allevamenti cunicoli, avicoli e degli altri animali di bassa corte, tanto da escludere sino agli anni '90 la natura agricola degli allevamenti di animali da pelliccia, dei cavalli da corsa o dei cani. Mentre sempre in quegli anni si è assistito all'inserimento all'interno delle attività di allevamento anche dell'itticoltura. Il tutto, in realtà, favorito dalla progressiva comunitarizzazione della disciplina agraristica, che ha progressivamente spostato il *focus* dall'attività al prodotto. La PAC infatti ha un ambito di applicazione costruito su base merceologica, nell'ottica di costruire un mercato unico dei prodotti agricoli, intesi come prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca ed i prodotti di prima trasformazione quando compresi in un allegato, l'allegato I, in testa al quale sono stati inseriti gli animali vivi. Quindi il commercio di animali vivi, delle loro carni e dei prodotti derivati rientra nell'ambito delle politiche comunitarie, con l'uniformazione degli aspetti relativi alle condizioni di produzione. E proprio in quest'ottica si è sviluppata una disciplina restrittiva relativa al trattamento degli animali in particolare per quelli utilizzati per fini di consumo alimentare. Una disciplina ormai ampiamente uniformata nell'ottica di una PAC europea in cui l'animale viene individuato e trattato come oggetto di commercio e la disciplina prescrittiva relativa alla loro nutrizione ed ai trattamenti sanitari, al trasporto, al ricovero ed alla macellazione animale,

---

<sup>3</sup> Per i riferimenti al Code Napoléon v. SOHM-BOURGOIS, *La personification de l'animal: une tentation à repousser*, in Dalloz, 1990, *Chron.*, pp. 33 ss.

anche quando individuano limiti al fine di evitare sofferenze inutili, è più che altro inquadrabile all'interno di quelle relative al commercio ed alla sicurezza dei prodotti destinati al consumo alimentare. E così, sin dagli anni Ottanta, abbiamo avuto una produzione normativa abbondante di origine comunitaria riguardante i trattamenti alimentari e sanitari degli animali destinati al consumo di carne, con divieto di somministrazione di sostanze ormonali che con la loro azione estrogena ne accelerino in modo artificiale la crescita e di antibiotici che al fine di evitare epidemie, possono però portare alla formazione all'interno degli organismi degli animali di ceppi batterici. Questa normativa, che pur ha anche una finalità di evitare all'animale una alimentazione dannosa e trattamenti spesso nocivi per la sua salute, in definitiva serve a preservare la qualità e la salubrità delle sue carni per il consumo umano. Quindi abbiamo una normativa che ha come destinatario immediato l'animale ma in realtà il soggetto beneficiario è l'uomo che consuma la carne dell'animale.

Allo stesso modo e nella stessa ottica, il legislatore comunitario si è occupato, della protezione degli animali destinati al consumo umano sia a quelli oggetto di altre pratiche, con ben nove Convenzioni del Consiglio d'Europa seguiti poi da una normativa applicativa ben definita e spesso aggiornata.

La prima fu la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali del 13 dicembre 1968 (STE 65), con le sue successive revisioni, seguita dalla direttiva 91/628 e dalle successive modifiche sulle norme igienico sanitarie degli animali destinati alla macellazione, nonché dei controlli veterinari *ante mortem* sulle condizioni di trasporto degli animali. Poi, a seguire, sono state la Convenzione del 10 marzo 1976 sulla protezione degli animali negli allevamenti, a cui ha fatto seguito la direttiva omonima del 98/58/CE del 20 luglio 1998 e la Convenzione europea per la protezione degli animali da macello del 10 marzo 1979 (STE 102) seguita dalla direttiva 93/119 e dalle sue successive modifiche (l'ultima è il regolamento n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 sulla protezione degli animali al momento della loro macellazione) e dalle direttive che fissano le regole minime di protezione relative alle singole razze destinate all'alimentazione umana (la direttiva 88/166, per le galline ovaiole; la direttiva 2007/43/CE del 28 giugno 2007 per i polli destinati alla produzione di carne; la 629 del 91 poi sostituita dalla direttiva n. 2 del 1997 ed infine dalla 119 del 2008 per i vitelli; e la direttiva 630 del 1991, poi modificata nel 2001 e sostituita definitivamente dalla direttiva n. 120 del 2008 per i suini). Si tratta di una normativa uniforme che, al momento

dell'apertura delle frontiere infra comunitarie con la conseguente abolizione dei controlli veterinari alle frontiere interne, armonizzava le singole normative nazionali (da noi il r.d. 20 dicembre 1928 che conteneva norme relative alla vigilanza sanitaria degli animali prima della macellazione, poi integrato con la legge del 4 aprile 1964 n. 171). Quindi, una vigilanza sulle condizioni di salute ma anche sulle modalità di trasporto e di uccisione degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano non tanto nell'ottica di considerare la sensibilità animale, quanto piuttosto di garantire una uniformità negli standard di salubrità dell'alimento destinato al consumo alimentare. Quella che può quindi sembrare una normativa di protezione dell'animale considerato come un essere sensibile, in realtà, mira a limitare le sofferenze dell'animale solo in modo mediato ed incidentale, servendo piuttosto ad assicurare prodotti alimentari sani e non nocivi per la salute umana, con l'uomo che rimane comunque l'unico vero soggetto giuridico tutelato.

A prova di ciò possono essere richiamate anche tutte le eccezioni che, alla normativa sull'uccisione degli animali, vengono disposte in ossequio alle questioni religiose ed in particolare alle esenzioni relative alle macellazioni rituali. Ma, un approfondimento in questo senso ci porterebbe lontano e per ragioni di brevità preferiamo tralasciare il punto.

Nel conteggio di prima, sono però comprese anche alcune normative sviluppate, sempre a livello comunitario: una normativa a tutela di altre specie animali, o meglio di animali destinati ad altro tipo di relazione con l'umano. E così, nel marzo 1968 il Consiglio d'Europa ha approvato la Convenzione sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali (STE 127), che è stata poi seguita dalla direttiva 86/609 del novembre 1986 (poi sostituita dalla direttiva 63 del 2010, e dalla direttiva 76/768/CEE del luglio 1976 sui prodotti cosmetici e la loro sperimentazione sugli animali (poi sostituita dal Reg. (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009). Ed infine la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987, seguita (tardivamente) dal regolamento 1523 dell'11 dicembre 2007 che ha imposto il divieto di importazione per le pellicce di cani e gatti e per i capi di abbigliamento che ne contengano, mostrando ancora una volta la vocazione commercialistica della normativa di protezione. Sembra tuttavia indubbio che questi testi normativi mirano ad assicurare una protezione minima all'animale ed a imporre nuovi obblighi: non più solo quindi sanzionare comportamenti illegittimi ma tentare di migliorare le condizioni di vita degli animali più vicini all'uomo o più asserviti ai suoi bisogni.

Si ha quindi un'attenzione alla tutela degli animali in ottica PAC che, oltre ai tradizionali animali sui quali viene esercitata l'attività di allevamento, è stata estesa anche agli animali di affezione ed a quelli oggetto di sperimentazione, medica o cosmetica<sup>4</sup>.

#### 4. *L'animale essere sensibile: la normativa penale a tutela degli animali*

Più orientata in ottica animalista è sicuramente la normativa penale. Ripescando nelle cronache storiche troviamo in oriente gli editti dell'imperatore Aseoka (che governò in una buona parte del sud est asiatico) risalenti al III secolo a.C., ispirati allo spirito compassionevole verso gli animali, che arrivarono a proibire l'abbattimento di alcune specie, mentre in occidente, assai più recenti sono la bolla di Pio V del 1567, *de Salute Gregis* che vietò le tauromachie. Ma secondo la storiografia tradizionale, il primo testo normativo occidentale emanato in ottica di tutela animale è stato il Martin's Act inglese del 1822 che proibì gli atti di inutile crudeltà nei confronti degli animali domestici. Ed il primo a subire la sanzione penale in seguito ad un regolare processo fu Bill Burns, condannato per aver battuto il proprio asino.

Interessante è l'esame del modello francese, in cui si è assistito alla nascita di quella normativa ritenuta l'archetipo della disciplina penale in materia di tutela animale e che pertanto abbiamo preso come paradigma di un'evoluzione normativa dei modelli nazionali. Partendo dalla famosa legge Grammont del 1858, la quale puniva con sanzioni pecuniarie e con la detenzione coloro che avevano esercitato pubblicamente ed abusivamente atti di crudeltà nei confronti degli animali domestici: "*Seront punis d'une amende de cinq à quinze francs, et pourront l'être d'un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques*". In realtà, pur riconoscendo all'animale una sensibilità ossia la capacità di sentire dolore e piacere, la legge si limitò a punire le manifestazioni pubbliche di maltrattamenti, sembrando così essere orientata verso la tutela della sensibilità dell'uomo spettatore rispetto agli atti di crudeltà, piuttosto che nei riguardi del benessere animale.

Da questa norma, successivamente oggetto di modifiche, si è sviluppata nell'ordinamento francese una legislazione penale che è andata

<sup>4</sup> Per una vista d'insieme sulle varie normative di tutela delle varie tipologie di animali v. MERCIER, LOMELLINI-DERECLLENNE, *Le droit de l'animal*, Issy-les-Moulineaux, 2017.

in tre direzioni: 1) ha esteso l'ambito della tutela; 2) ha diversificato i comportamenti punibili inasprendo le sanzioni; 3) ha raffinato le basi della tutela, allargandone il fondamento.

Proprio per questo, un secolo dopo, l'ordinamento francese, con il decreto Michelet del 1959, ha abrogato il requisito della "*publicité des agissements*", mantenendo però il legame con il diritto di proprietà: solo il maltrattamento dell'animale domestico rientrava nell'ambito della normativa anche quando fosse esercitato clandestinamente. Questa soppressione del requisito della pubblicità è stata vista da alcuni come sintomo dello spostamento dell'interesse tutelato: da quello della persona umana a quello proprio dell'animale, ma le successive vicende, soprattutto della disciplina civilistica hanno fatto ritenere a molti che tale prospettiva fosse erronea<sup>5</sup>. La legge n. 63-1143 del 1963 iniziò così una fase di diversificazione delle infrazioni penali creando il delitto di crudeltà punito più severamente rispetto alla contravvenzione di maltrattamenti, mentre la legge 76-629 relativa alla protezione dell'ambiente, ha aggiunto il reato di sevizie gravi agli atti di crudeltà ed ha creato il reato di abbandono, poi confluiti nell'art. 521-1 del *code pénal*. L'ottica proprietaria è poi sempre rimasta anche se progressivamente è stata riconosciuta la natura sensibile dell'animale, dalla stessa legge del 1976, che all'art.9 ha affermato: "*Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce*". Ciò non ha impedito però la continuazione delle corride che, ancor oggi oltre che nel sud della Spagna, sono consentite in alcune zone della Francia meridionale, in virtù di una specifica eccezione contenuta nel comma 7 dell'art. 521-1 del codice penale che, pur vietando gli atti di crudeltà nei confronti degli animali, afferma che "*les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie*".

Mentre la riforma dello stesso codice del 1993 ha dato alla luce ulteriori contravvenzioni, quale quella di "*atteinte involontaire sans nécessité à la vie d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité*", l'antica "*contravention d'atteinte volontaire*" è stata riformulata e privata di ogni riferimento a specie animali ed al proprietario, allargando il novero anche agli animali addomesticati o tenuti in cattività come le fiere o gli elefanti nei circhi o nei giardini zoologici. Dal canto suo, la stessa legge

---

<sup>5</sup> In tal senso v. CANCELIER, *Les grands progrès de la protection animale en droit français et européen*, in *Histoire de la recherche contemporaine*, t. IV, 1, 2015, pp. 54 ss.

del 1976 poi codificata nel *code rural* ha creato altre contravvenzioni, più specifiche, vietando alcune pratiche particolarmente cruente (come il tiro al piccione). Peraltro appare interessante notare come mentre la legge del 1976 introduce nel *code rural*, limitatamente agli animali oggetto di quel testo normativo, il divieto di maltrattamenti senza ulteriori specifiche, lo stesso strumento normativo non ha soppresso il requisito dell'assenza di necessità nel reato di maltrattamento, in quello di atti di crudeltà e in quello di sevizie gravi previsto dal *code pénal*. Questo requisito è stato poi soppresso solo con la legge n. 99-5 del 6 gennaio 1999 (art. 22) limitatamente ai reati (ma non alle contravvenzioni). Ciò è tuttavia riservato agli animali domestici (poi esteso a quelli addomesticati o tenuti in cattività), con alcune forme di clemenza verso gli animali erranti (ad esempio il divieto di eutanasia sistematica e la imposizione di requisiti sanitari e urbanistici e di manutenzione per i ricoveri). Ancor minore è la tutela per l'animale selvatico libero anche se la stessa legge del 10 luglio 1976 ha previsto successivamente sia il divieto di comportamenti particolarmente cruenti nei loro confronti, sia il miglioramento delle loro condizioni minime di vita. E' il diritto ambientale che individua le specie minacciate di estinzione e le preserva nell'ottica del mantenimento della biodiversità, con una normativa dedicata essenzialmente alle singole specie o ai gruppi di specie, vietandone la stessa legge del 1976 la cattura, la mutilazione o l'uccisione, mentre con un *arrêté* del 1961 sono stati vietati alcuni particolari dispositivi per cattura o l'uccisione di specie animali che inducono particolare sofferenza e, sempre nel quadro della legge del 1976, nel corso degli anni Ottanta è stata imposta l'omologazione dei dispositivi di cattura in funzione del rischio di ferite o di sofferenza per l'animale .

##### 5. *La disciplina internazionale e sovranazionale in tema di diritti degli animali*

La situazione francese, appena descritta, può poi essere ritenuta paradigmatica per gli altri ordinamenti, nei quali si ritrovano più o meno gli stessi fondamenti della protezione animale. Passando però ad un livello superiore e ad una visione d'insieme, è necessario rilevare come, sia a livello internazionale, che a quello comunitario, manchi una vera e propria tradizione costituzionale comune.

Qualche riferimento al benessere degli animali può comunque trovarsi in alcuni strumenti del diritto internazionale quali la 'Dichiarazione universale

dei diritti dell'animale', adottata dall'UNESCO nel 1978, la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali del 1968 e la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, mentre deve riscontrarsi l'assenza di qualsiasi riferimento agli animali, nonché alla tutela del loro benessere tanto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), quanto nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Ma anche a livello comunitario qualcosa si sta muovendo. Difatti, il nuovo art. 13 TFUE così dispone: "Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». Dunque, l'art. 13 TFUE considera gli «animali in quanto esseri senzienti», vale a dire quali esseri capaci di avvertire sensazioni, di patire sofferenze e dolori<sup>6</sup>. L'essere senzienti dovrebbe quindi fare riferimento alla capacità degli animali o, quantomeno, di alcuni di essi, di sentire, percepire, dal punto di vista soggettivo, la vita e quindi avere una 'coscienza', la quale può essere definita come la capacità di sentire ciò che sta accadendo<sup>7</sup>. Ciononostante, la dottrina appare divisa circa la reale portata innovativa della citata disposizione. Secondo alcuni studiosi, la tutela giuridica del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, rappresenterebbe una delle più importanti novità registratesi, a livello comunitario, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In particolare, l'art. 13 TFUE, riconoscendo gli animali quali essere senzienti, attribuirebbe loro una qualità ontologicamente incompatibile con quella di *res*<sup>8</sup>. Secondo questa corrente di pensiero, dunque, la norma comunitaria, per come formulata, considererebbe l'animale quale soggetto, il quale, in quanto essere senziente, si distinguerebbe dall'ambiente, non potendo più essere ritenuto quale mero componente della fauna. Inoltre, la disposizione in parola, considerando il benessere dell'animale quale esigenza di cui

---

<sup>6</sup> MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di 'giuridificazione' dell'interesse alla loro protezione*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1, 2017, pp. 124 ss.

<sup>7</sup> FRANCIONE, *Animal Welfare and the Moral Value of Nonhuman Animals*, in *Law, Culture and the Humanities*, 6, 2010, pp. 24 ss.

<sup>8</sup> MICHELIGNOLI, *Legittimo il sequestro preventivo di animali domestici*, in *Diritto penale e processo*, 10, 2017, p. 1386.

tener conto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie, confermerebbe la volontà delle istituzioni comunitarie di attribuire una soggettività all'animale, essendo la condizione di benessere propria degli esseri dotati di soggettività<sup>9</sup>.

Altra parte della dottrina, tuttavia, ha espresso dei dubbi in merito alla reale portata innovativa della disposizione *de qua*, quantomeno perché il valore da attribuire alla norma in esame risulta tuttora controverso.

A nostro modo di vedere, però, anche qualora si trattasse solo di una norma dalla portata declamatoria, cosa più che verosimile, si tratterebbe di un primo, seppur incerto, passo verso una 'soggettivizzazione' dell'animale. L'Unione Europea considera dunque gli esseri animali quali esseri senzienti e questa è, almeno in linea teorica, un'affermazione di grande importanza anche se realisticamente non ci si trova dinanzi ad una rivoluzione giuridico-culturale<sup>10</sup>. Invero, detta disposizione, pur non delimitando gli esatti contorni del riferimento agli 'animali', né chiarendo la portata della nozione di 'esseri senzienti' (utilizzata, peraltro, pure nel diritto derivato, ma senza fornirne una definizione), potrà tuttavia costituire un fondamentale criterio ispiratore nell'interpretazione della pertinente normativa, sia di quella comunitaria, che di quella nazionale costituendo, eventualmente, la base di partenza per dare impulso alla costituzionalizzazione, a livello sovranazionale, del diritto degli animali.

## 6. *La questione animale in prospettiva comparata*

L'affermazione di principio di cui all'art. 13 TFUE verrebbe a colmare, in qualche modo, una lacuna ravvisabile nel sistema di tutela costituzionale degli Stati membri in materia di diritti degli animali, ove si tenga conto che soltanto alcuni Paesi comunitari sanciscono, nelle loro Costituzioni, la protezione del benessere animale.

A livello europeo, il riconoscimento costituzionale della tutela degli animali ha avuto una consacrazione in alcune Carte Costituzionali quali, ad esempio, quella svizzera e quella tedesca. La Svizzera è stato il primo Paese a riconoscere, nel 1999, in una Costituzione, la soggettività giuridica agli animali. In particolare, la Costituzione federale della Confederazione elvetica contiene alcune norme volte a proteggere gli animali con specifico

<sup>9</sup> CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012, p. 40.

<sup>10</sup> RESCIGNO, *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, vol. II, Padova, 2016, pp. 1179 ss.

riguardo alla loro conservazione, riservando alla Confederazione il diritto di legiferare in materia di tutela e detenzione di quest'ultimi, nonché in tema di sperimentazione concernenti gli animali (art. 80 Costituzione della Svizzera). Tale norma ha identificato l'animale come destinatario di un diritto a fronte di doveri dell'uomo. La norma prende in considerazione diversi profili del rapporto uomo-animale: non solo quello relazionale-affettivo, ma anche quelli relativi all'utilizzo di animali per attività lucrative e di ricerca<sup>11</sup>. Non soltanto a livello costituzionale, bensì pure a livello di legislazione ordinaria il Paese elvetico si mostra alquanto 'sensibile' nei riguardi dello *status* dell'animale. In particolare, il codice civile attribuisce a quest'ultimo la soggettività giuridica; riconoscimento che trova giustificazione nella mancata equiparazione dell'animale alle cose, rinvenibile nella legislazione privatistica la quale, attraverso una norma dal contenuto dichiaratamente declamatorio, statuisce che gli animali non sono cose (art. 641 del codice civile svizzero (ZGB)).

Se la Svizzera è stato il primo Paese europeo a riconoscere la soggettività giuridica degli animali in una norma costituzionale, la Germania è il Paese europeo che presenta la tradizione più consolidata e risalente nella direzione volta a riconoscere, sia una soggettività giuridica agli animali, sia il loro essere titolari di diritti<sup>12</sup>. Nel 2002 la Germania è stato il primo Paese dell'Unione europea a prevedere, nella propria Costituzione, la tutela dell'animale in quanto tale. In realtà, già nel 1993 nella Costituzione di alcuni Lander l'animale era stato considerato quale "creatura giuridica", superando così la contrapposizione tra soggetto e oggetto<sup>13</sup>. Tuttavia, solo nel 2002 un emendamento ha introdotto nella Costituzione federale tedesca una norma la quale prevede che tra i compiti dello Stato vi è quello di proteggere gli animali. La Grundgesetz (art. 20a) stabilisce che lo Stato deve tutelare le condizioni vitali della specie umana e degli altri animali. In ogni caso, l'art. 20a del Grundgesetz rappresenta uno *Staatsziel*, ossia una norma di scopo, che non dà luogo al sorgere immediato di posizioni giuridiche soggettive azionabili in giudizio dai privati, né alla possibilità di azioni generali da parte

<sup>11</sup> Il testo così recita: "Protezione degli animali: (1) La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. (2) Disciplina in particolare: *a.* la detenzione e la cura di animali; *b.* gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; *c.* l'utilizzazione di animali; *d.* l'importazione di animali e di prodotti animali; *e.* il commercio e il trasporto di animali; *f.* l'uccisione di animali. (3) L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione".

<sup>12</sup> CERINI, *Animali (diritto degli)* (voce), in *Digesto IV*, Disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento, diretto da SACCO, Milano, 2013, p. 58.

<sup>13</sup> ORRÙ, *Il vento dei "nuovi diritti" nel Grundgesetz tedesco ora soffia anche sugli animali?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3, 2002, pp. 1138 ss.

dei comitati per la difesa degli animali. Infatti, i destinatari della norma sono i poteri pubblici, che devono attivarsi e indirizzare la propria azione nel senso di una più efficace protezione degli animali, con piena libertà sulla scelta delle modalità e dei tempi<sup>14</sup>. Anche il Paese tedesco considera gli animali non equiparabili alle *res*; infatti, nel 1990 il §90 del BGB è stato emendato ed ora stabilisce che gli animali non sono cose.

Anche un altro Paese di lingua tedesca, l'Austria, merita menzione, poiché il codice civile austriaco (ABGB) è stato il primo codice europeo ad essere modificato, nel 1988, per indicare espressamente l'alterità dell'animale rispetto ai beni; infatti, l'ABGB (§285a) prevede che: "Gli animali non sono cose; sono protetti da leggi apposite".

Nell'ambito dell'Unione Europea vi sono altri Paesi che sanciscono la protezione degli animali: si pensi alla Costituzione del Lussemburgo, la quale statuisce che lo Stato promuove la protezione ed il benessere di quest'ultimi (art. 11-*bis*, co. 2, Costituzione del Lussemburgo)<sup>15</sup>.

La Francia, al pari dell'Italia, denota un atteggiamento ondivago in materia poiché, in assenza di un riferimento costituzionale, il *code pénal* e il *code rural* considerano l'animale quale essere senziente, mentre il *code civil* continua ad annoverare gli animali tra i beni, mentre la legislazione di settore, in particolare la legge francese del 1976 relativa alla protezione della natura, tutela gli animali come essere "sensibili"<sup>16</sup>.

## 7. L'attribuzione della soggettività giuridica agli animali

A questo punto della trattazione è opportuno chiedersi se gli animali possano godere, in quanto soggetti, di taluni diritti derivanti, ad esempio, da lasciti testamentari disposti a loro favore o dai fatti illeciti compiuti dall'uomo nei loro confronti. La ricostruzione dogmatica dei caratteri della nozione di soggettività giuridica ha risentito della impostazione antropocentrica secondo cui gli unici interessi rilevanti per l'ordinamento sono solo quelli riconducibili all'uomo. I diritti animali, come quelli umani, hanno dunque

<sup>14</sup> BUOSO, *La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del Grundgesetz*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2003, pp. 371 ss.

<sup>15</sup> VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2006, pp. 67 ss.

<sup>16</sup> Legge n. 76-629 del 10 luglio 1976 relativa alla protezione della natura.

un fondamento essenzialmente ideologico<sup>17</sup>. Ecco perché i vari legislatori nazionali, in linea con la concezione antropocentrica del diritto, sono sempre stati restii a concedere una soggettività giuridica all'animale<sup>18</sup>.

A supporto di tale tesi parte della dottrina ha elencato gli ostacoli concreti che si frapporterebbero al riconoscimento della soggettività in capo agli animali, il principale dei quali sembra quello scaturente dalla possibilità pratica di far valere giuridicamente le pretese connesse, possibilità tradizionalmente collegata al concetto di persona<sup>19</sup>. Questo perché per essere titolari di diritti bisogna possedere la personalità, ovvero la soggettività giuridica; gli animali, in quanto cose, non possono acquisire la personalità<sup>20</sup>.

Molti ritengono infatti che i non umani, quindi gli animali, sarebbero incapaci di azionare quei medesimi diritti che si vorrebbe loro riconoscere. Tuttavia, altri hanno obiettato che, in realtà, questa situazione riguarda anche molti soggetti umani, ad esempio i minori e gli incapaci, nonché enti o soggetti non umani ai quali viene attribuita capacità giuridica (si pensi alla persona giuridica)<sup>21</sup>. Dal punto di vista del contenuto della soggettività giuridica, pare opportuno sottolineare come non sia possibile, allo stato attuale, riconoscere agli animali la medesima soggettività, in termini di diritti, che spetta agli uomini, come pure che a tutti gli animali spettino i medesimi diritti senza alcuna distinzione basata sulle peculiarità delle specie e della vicinanza all'uomo (si pensi agli animali d'affezione). La profonda differenza cognitiva ed emozionale impedirebbe, già sul piano pregiudiziale, la configurazione di una piena parità di diritti tra uomo ed animali: si pensi al riconoscimento del diritto di votare, di partecipare alla vita politica, o di testimoniare in tribunale. È dunque impossibile equiparare, quanto alla titolarità dei medesimi diritti, uomini e specie animali. Ecco perché una parte della dottrina ritiene possibile affermare la sussistenza di un minimo di soggettività animale da modularsi diversamente a seconda della loro qualificazione come 'di affezione' o meno. Dunque, l'attribuzione della soggettività giuridica agli animali si estrinsecerebbe nella concessione, a quest'ultimi, di diritti numericamente limitati e di facile definizione consistendo, sostanzialmente, nel diritto ad una vita e ad una morte dignitosa, nel diritto a non soffrire, nel diritto ad avere condizioni di vita

---

<sup>17</sup> Cfr. POCAR, *Gli animali come soggetti di diritti e la legislazione italiana*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 1994, p. 220.

<sup>18</sup> MICHELAGNOLI, *Legittimo il sequestro preventivo di animali domestici*, cit., p. 1386.

<sup>19</sup> VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, cit., p. 70.

<sup>20</sup> MAZZONI, *La questione animale*, in CASTIGNONE, LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *Trattato di biodiritto*, Milano 2012, diretto da RODOTÀ, ZATTI, p. 281.

<sup>21</sup> V., per tutti, CERINI, *Animali (diritto degli)*, cit., p. 36.

compatibili con le proprie caratteristiche etologiche, nel diritto a non essere trattati alla stregua di *res* inanimate conseguente al loro riconoscimento come esseri senzienti. Invece, per quanto riguarda gli animali di affezione al diritto in parola si aggiunge quello a non essere trattati come beni fungibili<sup>22</sup>.

### 8. *Dal diritto animale ai diritti degli animali*

Ed allora spontanea sorge la domanda: quali sono o potrebbero essere i diritti attribuibili agli animali?

Partendo dal (logico) presupposto che essi non possono essere titolari del diritto di voto o del diritto alla istruzione o della libertà di religione, alcuni hanno ipotizzato che tali diritti possano sostanzialmente condensarsi nel diritto alla vita, nel diritto alla libertà e nel diritto a non subire sofferenze, nel diritto al benessere fisico e psichico<sup>23</sup>.

Con particolare riferimento all'ordinamento italiano pare opportuno sottolineare che manca un elenco dei diritti attribuiti agli animali; diventa dunque necessario analizzare la normativa di settore e la relativa giurisprudenza al fine di individuare quali siano questi diritti.

Il primo diritto che viene in questione è quello alla vita, non in quanto tale, perché comunque il riconoscimento di un diritto alla vita assoluto si porrebbe in contrasto con le scelte alimentari che spettano a ciascuno di noi, ma in quanto il riconoscimento di un diritto alla vita ed all'integrità fisica dell'animale viene posto in collegamento con il diritto a non subire sofferenze.

Ed inoltre, nonostante manchi un esplicito riferimento normativo che individui l'animale come titolare del diritto alla vita ed alle cure in caso di ferimento, le recenti riforme del codice della strada sembrano contenere un implicito riconoscimento del diritto al soccorso di cui l'animale sarebbe titolare; infatti, il codice in discorso prevede il dovere di intervento a carico di taluni soggetti. In primo luogo, il codice della strada, come modificato dalla legge del 29 luglio 2010, n. 120, consente ai mezzi di soccorso per animali di avere le medesime priorità dei mezzi di soccorso per persone; in secondo luogo, la novella del 2010 ha previsto l'obbligo da parte del conducente di qualsiasi veicolo di fermarsi e prestare soccorso agli animali

<sup>22</sup> MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di 'giuridificazione' dell'interesse alla loro protezione*, cit., p. 148 ss.

<sup>23</sup> CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, cit., p. 21 ss.

investiti (art. 189, comma 9-*bis*, C.d.S.); inoltre, chiunque sia coinvolto in un incidente ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Infine, l'art. 177 del codice della strada estende lo stato di necessità anche al "trasporto di un animale in gravi condizioni di salute", il che implicherebbe l'esistenza di un diritto animale alla incolumità fisica destinato a prevalere, all'esito di un giudizio legale di prevalenza, su eventuali opposti interessi umani<sup>24</sup>. Insomma, il legislatore ha affermato il diritto dell'animale ad essere soccorso e curato, mediante la previsione di obblighi che sono strumentali al riconoscimento del diritto dell'animale a vivere o comunque ad essere accudito al fine di veder alleviate le proprie sofferenze<sup>25</sup>.

Per quanto riguarda il diritto al benessere animale, viene in rilievo la sorte dell'animale domestico in caso di scioglimento della comunione familiare; in particolare, la riconosciuta natura di essere senziente, differente dalle altre 'cose' presenti nella comunione ha convinto il giudice a ritenere "legittima facoltà dei coniugi (...) di regolarne la permanenza presso l'una o l'altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso"<sup>26</sup> e, per altro verso ad affermare il potere del giudice della separazione di "disporre, in sede di provvedimenti interinali, che l'animale d'affezione, già convivente con la coppia sia affidato ad uno dei coniugi con l'obbligo di averne cura e statuire a favore dell'altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno"<sup>27</sup>. Sembra evidente l'affermazione dell'esistenza di un diritto al benessere animale, attribuito o attribuibile quantomeno agli animali d'affezione, tutelato anche nei confronti delle pretese, di carattere patrimoniale, dei coniugi all'atto dello scioglimento della comunione familiare<sup>28</sup>.

Oltre ai 'tradizionali' diritti alla vita ed al benessere ve ne sono altri, di più recente riconoscimento legislativo. Si pensi alla recente modifica normativa (l. 11 dicembre 2012, n. 220) che ha previsto, in ambito condominiale, l'impossibilità di porre divieto alla convivenza tra il padrone e il suo animale di affezione all'interno della medesima unità abitativa, attribuendo così agli animali di affezione il 'diritto' di accasarsi negli edifici condominiali.

---

<sup>24</sup> MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di 'giuridificazione' dell'interesse alla loro protezione*, cit., p. 142.

<sup>25</sup> CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, cit., p. 100.

<sup>26</sup> Trib. Milano, sez. IX civ., decr. 13 marzo 2013.

<sup>27</sup> Trib. Pescara, sent. 9 maggio 2002.

<sup>28</sup> In tal senso MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di 'giuridificazione' dell'interesse alla loro protezione*, cit., p. 145.

Sempre rimanendo sul terreno civilistico, uno dei settori nell'ambito del quale si è maggiormente discusso di diritti degli animali è quello successorio. Occorre partire dal presupposto che, alla luce dell'attuale normativa, sia italiana, che straniera, gli animali non dispongono della capacità di ereditare. In Italia, come pure in molti altri Paesi, non è consentito lasciare per disposizione testamentaria direttamente i propri averi agli animali, ma solamente a chi si prende cura di loro, in quanto gli animali sono (a tal fine) considerati non tanto soggetti giuridici quanto piuttosto beni di proprietà. Ciononostante, si discute della sorte dell'animale in caso di morte del proprietario: molti proprietari di animali domestici sono preoccupati di individuare una soluzione per l'affidamento ed il mantenimento e la cura dell'animale domestico che sopravviva alla loro morte. Nel diritto italiano non sussiste una regolamentazione specifica per la soluzione di questo problema. Ad oggi la questione potrebbe essere risolta attraverso l'istituto di un *trust* interno, soluzione resa possibile in quanto l'Italia ha ratificato la convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 con legge n. 384/1989. Nel caso del *trust* realizzato in favore di un dato animale, al *trustee* viene affidata la somma necessaria per il suo mantenimento; in alternativa, l'animale può essere conferito nel *trust* come bene dello stesso, insieme a una certa somma di denaro<sup>29</sup>. Si rammenti, in proposito, che nei Paesi di *common law*, ad esempio gli Stati Uniti d'America, come testimoniato da diverse sentenze, i privati hanno spesso fatto ricorso ai *pet trusts* o *companion trusts*. I *pet trusts* possono essere costituiti, sia in favore di singoli individui, normalmente gli *animal companions* del testatore, sia in favore di animali in genere. Nel secondo caso, la finalità del *trust* può essere sostanzialmente assimilata, dal punto di vista funzionale, a quella di una associazione che si occupi di animali. Oggi, molti *trusts* vengono costituiti in favore di animali da compagnia<sup>30</sup>. La struttura del *trust* consente infatti di prevedere che il *trust fund* sia gestito, tanto nell'interesse di *beneficiaries* (persone) quanto per la realizzazione di uno scopo in favore di una situazione o altruità, superando così il problema della soggettività dell'animale. Uno dei primi Stati a riconoscere espressamente, tramite *statute*, la possibilità di costituire *pet trust* è stato quello di New York, seguito da altri Stati della Federazione.

In secondo luogo, la questione potrebbe essere risolta utilizzando le regole domestiche sul testamento e l'individuazione di un c.d. *modus*, il quale consiste in una obbligazione che il testatore pone a carico del soggetto istituito quale erede o legatario per realizzare un proprio interesse, specie di

<sup>29</sup> ZAMPERETTI, *La questione animale*, cit., p. 596.

<sup>30</sup> CERINI, *Animali (diritto degli)*, cit., pp. 54 ss.

natura morale<sup>31</sup>. In tal caso, dunque, il proprietario di un animale dispone testamento incaricando un soggetto che si prenda cura del *pet*.

### 9. *Una rapida rassegna della giurisprudenza nazionale di alcuni ordinamenti in materia di soggettività giuridica degli animali*

Attive nel riconoscimento di alcuni diritti agli animali si sono mostrate anche la Pubblica Amministrazione e la giurisprudenza di alcuni Paesi, con casi che hanno riempito le cronache, anche giornalistiche.

Si pensi allo Stato dell'India che, nel 2013, ha conferito lo *status* di "persona non umana" ai delfini e vietato la prigionia di quest'ultimi, attraverso una dichiarazione rilasciata dal Central Zoo Authority, un Dipartimento del Ministero dell'Ambiente e delle Foreste. Ed ancora, nel 2014 in Argentina, un gruppo di giudici ha attribuito, all'unanimità, a Sandra, un orangotango, lo *status* di persona non umana illegalmente privata della sua libertà<sup>32</sup>.

Tuttavia, nonostante le recenti aperture giurisprudenziali in favore della concessione dei diritti ad esseri non umani, la giurisprudenza non pare incline a riconoscere ad essi una vera e propria soggettività giuridica e questo perché l'animale sarebbe incapace di rivendicare i propri diritti, sia sotto il profilo del diritto sostanziale, che sotto quello del diritto processuale. Due sentenze, entrambe provenienti dagli Stati Uniti d'America sono, in tal senso, illuminanti. Nel 2012, in una controversia (*Tilikum vs. Sea World*) riguardante cinque orchi in cattività, veniva in causa una violazione del XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, il quale bandisce la schiavitù. Tuttavia, nel caso in questione le balene sono state considerate "non persone". Nella sentenza il giudice Jeffrey Miller ha citato il fatto che gli animali non sono persone per il diritto ed il XIII emendamento si applica alle "persone" e non alle "non-persone"; in definitiva, il termine 'schiavitù' si riferisce solo alle persone (umane) e, nel caso di specie, gli orchi non possono considerarsi tali. In una più recente ma altrettanto celebre vicenda giudiziaria, del 2016, la corte di San Francisco ha statuito, in una causa legale intentata dalla PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), una famosa organizzazione che difende i diritti

---

<sup>31</sup> ID, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, cit., p. 110 e s.; ZAMPERETTI, *La questione animale*, cit., pp. 594 ss.

<sup>32</sup> Cfr. BATTAGLIA, *Introduzione a H.S. Salt, I diritti degli animali. Considerati in relazione al progresso sociale con un'appendice bibliografica*, a cura di PISANÒ, LEUCCI, Napoli 2015, pp. 41 ss.

degli animali, contro David John Slater (un fotografo professionista), che una scimmia macaco (identificata dalla PETA con il nome di Naruto) non può essere titolare del *copyright* avente ad oggetto un *selfie* realizzato da quest'ultima utilizzando la fotocamera del fotografo<sup>33</sup>. Nel caso 'Naruto v. Slater' il giudice ha affermato che la scimmia non poteva essere considerata, ai sensi della legge sul *copyright*, titolare di alcun diritto di autore, nonostante l'animale potesse considerarsi direttamente responsabile per le opere creative in questione. In tale vicenda, peraltro, il *copyright* non è stato riconosciuto nemmeno in capo al fotografo, negando la rivendicazione di paternità avanzata da Slater, così facendo 'cadere' le fotografie in questione nel pubblico dominio.

Dall'analisi di questi casi e più in generale da una rapida rassegna della giurisprudenza che qui possiamo solo richiamare, emerge, sia dal dibattito filosofico, che da quello giuridico, il tentativo di operare una 'antropomorfizzazione' degli animali (o comunque di alcuni di essi), che però si scontra con l'impossibilità logica, ancor prima che giuridica, di equiparare gli animali agli uomini.

Nel caso 'People v. Frazier' del 2009, la Corte d'Appello della California ha condannato una donna (Kathy Frazier) che aveva ordinato al suo cane di attaccare un'altra donna (Denise Doll), ritenendo che la proprietaria dell'animale avesse 'personalmente' inflitto una grave lesione corporale alla vittima. L'imputata sosteneva che, in realtà, l'atto che aveva causato direttamente lesioni fisiche alla signora Doll consisteva in un morso inflitto dal cane Papas. Tuttavia, i giudici hanno respinto il tentativo dell'imputata di trasferire la responsabilità penale al cane che ella aveva comandato di attaccare la vittima. Nella sentenza, i giudici riconoscono la diffusa tendenza ad antropomorfizzare gli animali, in particolare i cani domestici. Ciononostante, pur volendo attribuire personalità giuridica all'animale, la legge non riconosce ai cani uno stato mentale tale da poter incorrere in responsabilità penale. Questo perché, nonostante la capacità fisica di commettere atti violenti, i cani non possiedono la capacità legale di commettere reati. Piuttosto, il cane può costituire uno strumento di attacco che provoca gravi lesioni fisiche proprio come una pistola o un coltello. In conclusione, la Corte respinge il tentativo dell'imputato di trasferire la propria responsabilità al cane.

Nella vicenda appena narrata la posizione della giurisprudenza è stata chiara nel ritenere che l'animale costituisce uno strumento, cioè un mezzo

<sup>33</sup> KRAVETS, *Law & disorder/civilization & discontents*, 2016, disponibile al sito: <http://www.arstechnica.com/tech-policy/2016/01/judge-says-monkey-cannot-own-copyright-to-famous-selfies/>

attraverso il quale perpetrare un reato, non potendo esso considerarsi autore del delitto o soggetto passivo del reato. Ciò emerge anche con riferimento al nostro ordinamento giuridico. Con riferimento alla prima ipotesi e, dunque, alla capacità a delinquere degli animali, viene in rilievo un caso giudiziario che ha visto protagonista una donna di 83 anni, la quale è stata incriminata per il reato di *stalking*, sebbene in realtà il persecutore non fosse lei, ma il suo cagnolino, il quale da anni imperversava nel giardino comune, facendo impazzire la famiglia che viveva nella palazzina. Così, l'anziana signora è stata rinviata a giudizio per un reato che ha commesso il suo cane ma che, per ovvie ragioni, non può salire sul banco degli imputati e del quale lei è ritenuta responsabile. Con riferimento, invece, alla seconda ipotesi, quindi alla possibilità di un animale di essere vittima del reato, pare utile ricordare una vicenda giudiziaria che ha riguardato una donna di 48 anni, residente a Padova, la quale ha denunciato, per *stalking*, due vicini di casa rei, a suo dire, di avere reso impossibile la sua vita, quella della prole e pure quella del cane di casa. Nella denuncia della donna si fa preciso riferimento ad atti persecutori nei confronti del suo animale, 'stalkizzato' anche lui, tramite getti d'acqua, rumori molesti sulla rete che divide le case e vari altri artifici studiati apposta per terrorizzare reiteratamente l'animale. Sempre nella denuncia alla magistratura della donna padovana, si sottolinea la continua invasione persecutoria dei vicini di casa nella vita privata sua, dei figli e del cane, minacciato e provocato dai continui richiami della coppia, che in un numero imprecisato di occasioni, già dal 2009, avrebbe versato sull'animale acqua fredda e lo avrebbero provocato con rumori improvvisi e frequenti. Sebbene il fatto da ultimo narrato possa essere inquadrato nel reato di maltrattamento di animali, tuttavia la vicenda induce a riflettere sui confini, per vero molto sottili, tra il reato di *stalking* e quello di maltrattamento. Tuttavia, ai nostri fini, ciò che interessa evidenziare è il fatto che mentre nella prima delle vicende narrate l'animale può considerarsi quale strumento per commettere un delitto, nel secondo caso il soggetto passivo non può che essere il proprietario del cane.

## 10. Conclusioni

Perché l'ordinamento giuridico dovrebbe riconoscere la soggettività giuridica agli animali? Alcuni sostengono che le ragioni debbano essere ricercate nel fatto che gli animali, in vario rapporto con il padrone umano, hanno senziienza, intelligenza, doti e bisogni affettivi, emozioni, capacità. Secondo altri, l'affermazione della soggettività animale completerebbe e realizzerebbe il principio di eguaglianza, divenendo anche parametro fondamentale della civiltà di una nazione. Il mancato riconoscimento della personalità giuridica agli animali, ma più in generale l'incapacità dell'uomo di dare pari considerazione alle altre specie (non umane, ma animali) costituirebbe, ad avviso di alcuni, una forma di specismo (discriminazione fra specie animale e specie umana), il quale consisterebbe in un fenomeno assimilabile al razzismo (discriminazione riguardante il rapporto tra gli uomini) e al sessismo (discriminazione concernente il rapporto maschio-femmina).

Al di là delle diverse posizioni dottrinali che animano il dibattito in materia, deve darsi conto dell'attuale *trend* che vede il progressivo abbandono della dimensione antropocentrica e il contestuale riconoscimento di diritti in capo agli animali. In tempi recenti, una serie di importanti fattori ha portato taluni ad abbandonare la tradizionale prospettiva antropocentrica nel tentativo di considerare l'animale quale titolare di diritti. Questi fattori possono essere individuati, non tanto nel rapporto ancestrale che lega l'uomo all'animale (essendo quest'ultimo un fenomeno antico), quanto piuttosto nelle recenti scoperte scientifiche che hanno dimostrato la natura senziente dell'animale, la sua capacità di soffrire e di provare (taluni) sentimenti. Dal punto di vista giuridico è indubbio che la legislazione e la giurisprudenza abbiano prodotto un innalzamento della soglia di tutela dell'animale: sempre più Paesi prevedono una specifica tutela dell'animale nei testi costituzionali ma anche nei codici civili e nelle leggi speciali; del resto, pure l'analisi della dottrina in materia conferma l'insorgere di una nuova, rinnovata sensibilità nei riguardi della relazione uomo-animale.

La questione del rapporto uomo-animale trascende, ovviamente, i confini nazionali, interessando tutti gli ordinamenti giuridici, nell'ambito dei quali si rinvencono, ancora oggi, notevoli differenze di trattamento tra esseri umani e animali. A livello sovranazionale e a livello dei singoli Stati si è visto come in taluni casi l'animale è considerato un bene, mentre in altri casi è ritenuto una *res*. Invero, in alcuni Stati all'animale è riconosciuto lo *status* di soggetto, sia nella disciplina pubblicistica, che in quella penalistica

(Svizzera, Austria); anche la giurisprudenza, in molti ordinamenti, ha superato l'impostazione dell'animale quale *res*.

A livello giuridico si sta progressivamente determinando un mutamento concettuale della visione dell'animale, non più ritenuto una 'cosa', ma equiparato (sebbene solo per taluni aspetti) ad un 'soggetto' nonostante, ad oggi, il processo appena descritto sia ancora in atto e non possa certo dirsi concluso. Anzi, a dispetto dell'attribuzione, da parte della giurisprudenza, della qualità di esseri senzienti agli animali, una parte della dottrina considera ancora 'lontana' la possibilità di un riconoscimento a quest'ultimi di una soggettività giuridica. Questo perché il descritto processo sembra orientato ad affermare un'ottica protezionista, piuttosto che a riconoscere veri e propri diritti esistenziali agli animali e a considerarli quali soggetti del diritto e non più quali semplici *res* a disposizione del genere umano.

Il punto è capire se la mutata concezione del rapporto uomo-animale e l'aumento dei diritti attribuiti a quest'ultimo siano sufficienti a considerare gli esseri animali, al pari degli umani, quali soggetti di diritto. Invero, allo stato attuale l'estensione da parte del legislatore della personalità giuridica ad esseri non umani pare alquanto difficile, mentre un ruolo più efficace ed innovativo potrebbe essere svolto dalla giurisprudenza. Alcuni ritengono che l'attribuzione della senzietà all'animale da parte del legislatore comunitario, pur costituendo un dato importante della mutata visione uomo-animale, non possa considerarsi sufficiente a considerare quest'ultimo un soggetto di diritto; ciò in ragione della persistente concezione antropocentrica della quale sarebbero impregnati i sistemi giuridici degli Stati membri, la quale ostacolerebbe il processo di integrazione tra uomo e animale.

In ultimo, bisogna tener conto anche degli 'effetti collaterali' derivanti dalla maggior tutela attribuita agli animali, con conseguente riconoscimento di diritti a quest'ultimo. Invero, la crescente attenzione nei riguardi degli animali, espressione di un evidente processo di umanizzazione (e parziale omologazione, quantomeno a livello ideologico, di quest'ultimi all'uomo), oltre al prevedibile aumento della loro protezione porta, probabilmente, anche ad una crescente individuazione dei doveri a loro carico. Ma, siccome gli animali non possono essere destinatari di doveri (giuridici), quantomeno di doveri non 'eseguibili' coercitivamente, allora quest'ultimi finiscono, inevitabilmente, per ripercuotersi nella sfera giuridica dell'uomo, così riportando il discorso (un'altra volta) dall'animale all'uomo e, dunque, dalla prospettiva biocentrica a quella antropocentrica. Insomma, il conferimento di diritti umanoidi agli animali rischia di cadere in quell'antropocentrismo che tutte le teorie animaliste vogliono superare. In fin dei conti, come è stato

opportunamente messo in rilievo da una parte della dottrina, il diritto non pone regole che si rivolgono direttamente ad animali e lo stesso diritto degli animali è, del resto, un diritto creato dagli uomini e che si rivolge ai suoi consimili. Un'ultima notazione pare opportuna e riguarda la stessa utilità di discorrere attorno alla possibilità di attribuire la personalità giuridica agli animali. Il recente e per vero crescente sviluppo dell'intelligenza artificiale reca con sé importanti questioni di natura giuridica, su tutte quella avente ad oggetto proprio l'individuazione di una soggettività giuridica (il che implicherebbe conseguenze non soltanto sul versante dell'attribuzione dei diritti, bensì pure su quello dell'imputazione di obblighi) in capo ai c.d. agenti artificiali. Ebbene, se da un lato non possono essere revocate in dubbio le differenze esistenti tra queste due entità, una 'naturale', l'altra 'artificiale', tuttavia i problemi derivanti dall'utilizzo delle macchine intelligenti (*robot*) comporta la risoluzione di questioni similari a quelle concernenti l'individuazione del contenuto dello *status* degli animali. Il discorso è reso ancor più complicato, sia dalla condivisione, per entrambe le entità in discorso, della natura 'non umana', sia dalla difficoltà (e forse impossibilità) di equiparare i sistemi di intelligenza artificiale alle pure e semplici *res*, di romanistica memoria. In tal senso, riteniamo che il discorso riguardante la soggettività degli animali possa porta utile linfa alla questione, più generale, concernente l'opportunità di estendere le 'maglie' della soggettività giuridica anche ad entità 'non naturali' (*robot*); entrambe queste entità si caratterizzano per contrapporsi alla categoria degli umani, così obbligando il giurista a porre, nuovamente al centro dell'universo giuridico, l'uomo, le sue creazioni, le sue invenzioni ma, soprattutto, la sua capacità di creare diritto.

E quindi in definitiva ci si dovrebbe chiedere: a che servirebbe fornire gli animali di personalità giuridica? Servirebbe a farli stare meglio? E' veramente necessario codificare una loro titolarità di diritti (anche patrimoniali) per contribuire al loro benessere? Non crediamo che una convinta risposta affermativa possa darsi a nessuno di questi quesiti. L'importante è aumentare gli obblighi degli uomini nei loro confronti e dotare il sistema di efficaci misure di controllo e di strumenti sanzionatori idonei a farli rispettare. L'animale potrebbe così rimanere una cosa ma con uno statuto particolare fra le cose! Per il benessere degli animali ma anche dell'uomo.

